



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 183

DETERMINAZIONE

del 19 marzo 2026

OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.1 RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZA ELLERO - INTERVENTO ALA NORD - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA R.M. ELETTRIK S.N.C. DI ROBERTO COLONNA E MARCO GRANDE. CUP C94E21000100001- CIG: A009BFB8EB

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 29/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi relativi alla *“Riqualificazione Piazza Ellero: intervento Ala Nord”* redatto dall’Arch. Albarello Emanuele, comportante una spesa complessiva di € 1.340.000,00 di cui € 1.035.000,00 per lavori ed € 305.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con verbale di deliberazione n. 101 del 29/05/2021 la Giunta Comunale ha manifestato, quale atto di indirizzo, la volontà di proporre la candidatura del Comune di Mondovì a valere sul contributo di cui all’art. 1 comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, secondo i criteri e le modalità definite dall’art. 1 del DPCM 21/01/2021, per l’intervento di *“Riqualificazione Piazza Ellero: intervento Ala Nord”* per € 1.340.000,00 di cui al progetto approvato con G.C. n. 100/2021;
- con verbale di deliberazione n. 25 del 10/02/2022 la Giunta Comunale ha preso atto che, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30 dicembre 2021, il Comune di Mondovì è individuato beneficiario del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del



Finanziato ¹
dall’Unione europea
NextGenerationEU

21 gennaio 2021, per l'intervento candidato;

- per i contributi agli enti locali destinati alla rigenerazione urbana, tutte le opere sono state finanziate a valere sul PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 e pertanto andranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le disposizioni, le circolari e le indicazioni fornite dalle diverse amministrazioni titolari della “governance” del piano;
- con verbale di deliberazione n. 94 del 05/05/2022 della Giunta Comunale è stato disposto, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR per i progetti di rigenerazione urbana di cui agli interventi beneficiari del contributo previsto dall'art. 1, commi 42 e seguenti, della L. 160 del 27/12/2019 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, la compilazione e trasmissione del documento “atto di adesione e obbligo”, di cui al decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri del 04/04/2022, dando mandato al Sindaco di procedere secondo i disposti;
- lo stanziamento di spesa per la realizzazione dell'opera è previsto ai capitoli del Bilancio corrente n. 2367/1 finanziato con fondi comunali e n. 2367/4 finanziato a valere sui fondi PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- il codice unico di progetto (CUP) assegnato a questa procedura risulta: C94E21000100001;
- con D.D. 618/2023 sono stati aggiudicati i lavori di “PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 Riquilificazione area Piazza Ellero – Intervento Ala nord” – finanziato con Fondi Next Generation EU CUP: C94E21000100001 – CIG: A009BFB8EB al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (A.T.I.) CARPENTERIA CARENA SRL, con sede in Carmagnola (TO), Via Salsasio n. 9 (Mandataria) e RIGAS SRL, con sede in Robassomero (TO) – Via Braccini n. 4 (Mandante) per l'importo complessivo di € 1.065.897,90 comprensivo di € 22.985,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

Preso atto che:

- la ditta appaltatrice Carpenteria Carena S.r.L., in qualità di mandataria dell'A.T.I., con nota acquisita al prot. n. 0007038 del 13/02/2026, nonché con successive integrazioni documentali acquisite al prot. n. 0011144 del 10/03/2026, ha richiesto, per i lavori in oggetto, l'autorizzazione al subappalto in favore della ditta R.M. Elettrik S.n.C. di Roberto Colonna e Marco Grande con sede in Carmagnola (TO) in via San Lorenzo n. 31, per l'esecuzione di opere elettriche, per un importo presunto di € 25.000,00, di cui € 1.000,00, per oneri di sicurezza;
- le lavorazioni oggetto di subappalto rientrano nella categoria OS30, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, e che tale categoria risulta subappaltabile nella misura del



100%;

Dato atto altresì che l'importo del subappalto richiesto, pari a € 25.000,00, corrisponde a circa il 25,89% dell'importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, pari a € 96.563,93, come indicato nel Capitola Speciale d'Appalto;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Considerato che nella specie la richiesta rispetta il disposto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sussistono le seguenti condizioni:

- le opere, oggetto del subappalto, sono state indicate dalla ditta affidataria all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione;
- la ditta affidataria ha depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa sub appaltatrice;
- la ditta sub appaltatrice ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- la richiesta è dettata dall'opportunità di far eseguire tali lavori da parte di imprese specializzate nel settore;
- le motivazioni addotte risultano condivisibili da parte di questa stazione appaltante;
- la ditta l'impresa sub appaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione dell'opera;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;



Dato atto che, ai sensi del comma 14, dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Precisato altresì che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

Tenuto conto che all'art. 5 del contratto di subappalto di cui al prot. n. 0007038 del 13/02/2026 il pagamento sarà corrisposto dal Subappaltatore al Subappaltante di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il RUP ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice Carpenteria Carena S.r.L., in qualità di mandataria dell'A.T.I. (CARPENTERIA CARENA SRL, con sede in Carmagnola (TO), Via Salsasio n. 9 (Mandataria) e RIGAS SRL, con sede in Robassomero (TO) – Via Braccini n. 4 (Mandante)), affidataria dei lavori di “*PNRR: MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 Riqualificazione area Piazza Ellero – Intervento Ala nord*” – finanziato con Fondi Next Generation EU CUP: C94E21000100001 – CIG: A009BFB8EB a subappaltare alla ditta R.M. Elettrik S.n.C. di Roberto Colonna e Marco Grande con sede in Carmagnola (TO) in via San Lorenzo n. 31, l'esecuzione di opere elettriche rientranti nella categoria OS30 per un importo presunto di € 25.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;

Di dare atto che:

- il subappalto è ammesso nel limite disposto dal comma 1 dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le lavorazioni oggetto di subappalto corrispondono a circa il 25,89% dell'importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, pari a € 96.563,93;

Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda.

Di specificare inoltre che:

- il subappaltatore, nell'esecuzione delle lavorazioni affidate, è tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento alle condizionalità del Piano, al principio DNSH e ai principi trasversali;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;



- la ditta sub appaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- all'art. 5 del contratto di subappalto di cui prot. n. 0007038 del 13/02/2026 il pagamento sarà corrisposto dal Subappaltatore al Subappaltante di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la ditta sub appaltatrice ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione;

Di dare atto che ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ai sensi del D.P.R. 62/2023 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024:

- è stata resa, da parte del Responsabile Unico del Progetto, la dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interesse, anche potenziale, con la procedura di gara in oggetto, di cui al Prot. 0012488 del 17/03/2026;
- il sottoscritto dichiara, nei propri confronti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con la procedura di gara in oggetto;

Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Mondovì, li 19 marzo 2026
DLP/FM/MM/CV

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO*



Finanziato 6
dall'Unione europea
NextGenerationEU

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa